



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

□□□□□□□□□□□□□□□

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 29 dicembre 2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

L'anno 2023 il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num.	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	TACCOLA ANDREA	X	
3	FRANCHI FABIOLA	X	
4	FILIPPI JURI	X	
5	PARDINI ELENA	X	
6	FERRUCCI ALESSIO	X	
7	GRASSO GUGLIELMO	X	
8	MARCHETTI NICO	X	
9	TARRONI SERENA		X
10	ORSOLINI ROBERTO		X
11	GIORGIO GIAN MATTEO	X	
12	MATRICARDI DANIELE		X

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa la Dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno, Valentina Bertini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 14/09/2020, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)” per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%, fatte salve le agevolazioni di legge;
- il comma 753 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 0,08% di cui al comma 754, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con Decreto 7 luglio 2023, il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell' Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n.160 del 2019;
- con il medesimo Decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n.160 del 2019;
- il Mef ha reso disponibile l'applicazione per l'elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;
- con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (atto Senato n.899) del D.L. n.132/2023, viene prorogato all'anno 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Considerata, in particolare, la necessità di garantire gli equilibri finanziari del Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente attraverso la conferma per l'anno 2024 delle proprie entrate tributarie, in relazione ai fabbisogni finanziari determinati nel periodo oggetto di programmazione e finalizzati al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Vista la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019) che elimina il blocco alla leva fiscale permettendo ai Comuni di aumentare aliquote e tariffe o di eliminare e/o ridurre agevolazioni sull'Imposta Municipale propria e tenuto altresì conto delle aliquote base, delle aliquote massime e delle possibilità di riduzione recate dalla nuova IMU come disciplinata dall'art. 1, comma 738 e ss della già citata Legge di Bilancio 2020;

Vista e richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n.9 del 27/03/2023, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2023;

Ritenuto di confermare anche per l'anno di imposta 2024 le aliquote vigenti, come di seguito riportato:

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2024
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 - (anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE (esenti dal 1.1.22 L.160/2019 – art. 1 comma 751)	0,000
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,960
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	0,960
AREE EDIFICABILI	0,860
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSE DALLE PRECEDENTI	1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENcate	0,76

Ritenuto inoltre di stabilire l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in Euro **200,00** ai sensi del comma 749, art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi esenti ai sensi della Circ. ministeriale 14/06/1993, n° 9;

Visti:

- il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "B");
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentito l'intervento del Sindaco, Matteo Ferrucci, di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Con n.8 voti favorevoli e n.1 voto contrario (Cons. Giorgi Gian Matteo), su n.9 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Per quanto in premessa motivato, di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) nelle seguenti misure:

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2024
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 - (anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE (esenti dal 1.1.22 L.160/2019 – art. 1 comma 751)	0,000
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,960
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	0,960
AREE EDIFICABILI	0,860

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI CAT. A E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSI DALLE PRECEDENTI	1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENcate	0,76

- 2) Di stabilire l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in Euro **200,00** ai sensi del comma 749, art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 4) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Di demandare a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione;

Con n.8 voti favorevoli e n.1 voto contrario (Cons. Giorgi Gian Matteo), su n.9 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
Marzia Venturi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.